

Codice DB2018

D.D. 24 gennaio 2014, n. 44

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Mombaldone (AT), ai sensi della D.G.R. n. 32-212 del 7 giugno 2005.

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 32-212 del 7 giugno 2005, ha stabilito di procedere all'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni dislocati in località rurali o montane, disagiate e mal collegate ai centri vicini a causa della difficile viabilità piuttosto che della carenza di mezzi pubblici di trasporto, con popolazione residente esigua inferiore a 1000 abitanti, in deroga all'art. 6 della L. 362/91, sulla base di specifiche istanze avanzate dai comuni interessati.

Il Sindaco del Comune di Mombaldone (AT) ha presentato istanza ai sensi della citata Deliberazione, volta all'istituzione di un dispensario farmaceutico nel proprio territorio, corredata da motivata documentazione.

Esaminata detta domanda, si prende atto che la stessa risponde ai requisiti previsti dalla deliberazione di cui sopra.

In particolare, come dichiarato dal Comune, le persone anziane ed in generale tutti i soggetti affetti da patologie croniche, hanno difficoltà a recarsi nei Comuni limitrofi per l'approvvigionamento dei farmaci, soprattutto nella stagione invernale, a causa anche della scarsità di mezzi pubblici di trasporto.

La popolazione residente del Comune di Mombaldone (AT) risulta pari a 225 abitanti e, pertanto, rientra nei limiti previsti dalla deliberazione di cui sopra.

Sono stati acquisiti, in proposito, i pareri favorevoli dell'ASL AL, delle OO.SS. di categoria e dell'Ordine dei Farmacisti territorialmente competenti.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'istituzione del dispensario farmaceutico nel Comune di Mombaldone (AT), ai sensi di quanto disposto in D.G.R. 32-212 del 07.06.05, al fine di assicurare un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente.

Si demanda, pertanto, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale AL, territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la L. 221/68;
vista la L. 362/91;
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
vista la L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. 21/91;
vista la D.G.R. n. 32-212 del 07.06.05;

determina

- di istituire un dispensario farmaceutico, ai sensi della D.G.R. 32-212 del 07.06.2005, nel Comune di Mombaldone (AT), al fine di assicurare un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, come in premessa specificato;
- di demandare al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale AL territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo, ai sensi della L.R. 21/91;
- di stabilire che l'orario di apertura del dispensario deve essere fissato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 della legge regionale 21/91 e, comunque, sino a un massimo di quattro ore giornaliere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
Cristiana Pellegrini